

PDF Eraser Free

N. R.G. 1451/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **1451/2017**

tra

con il patrocinio dell'avv. MARZOLA
MARIA CRISTINA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GREGORIO X N. 46 29100
PIACENZA presso il difensore avv. MARZOLA MARIA CRISTINA

RICORRENTE/I

e

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO** (C.F. 91383700373), con il
patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE/I

Oggi **14 settembre 2017**, alle ore **09,45**, innanzi al dott. Ivana Tisselli, sono comparsi:

la ricorrente con l'avv. MARZOLA MARIA CRISTINA oggi
sostituito dall'avv. FABIO PATRICOLO con l'interprete di fiducia Airhihe Noyenim Henry (
permesso soggiorno IO6773450 BO 12.02.2014)

Nessuno per **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO**

La ricorrente dichiara . “ Confermo quanto ho raccontato avanti la Commissione Territoriale . Ho
lasciato la Nigeria il 6 maggio 2015 La mia famiglia voleva che mi sposassi un uomo vecchio,
quando ho rifiutato l'uomo vecchio voleva indietro i suoi soldi che aveva speso per me.

Mio padre non era in grado di dare indietro questi soldi , si e' ammalato , io sono scappata da casa ,
sono andata a convivere con il mio ragazzo .Mio padre con questo uomo vecchio sono venuti a
minacciare il mio ragazzo , la famiglia del mio ragazzo non voleva che lui continuasse la relazione
con me . Il mio ragazzo aveva anche paura ed alla fine abbiamo deciso di lasciare insieme la
Nigeria .Ha organizzato tutto il mio ragazzo , abbiamo viaggiato con un pick up e diretti verso la

Pagina 1



PDF Eraser Free

Libia , attraversando il Niger Durante il viaggio attraverso il deserto un arabo che faceva parte del gruppo numeroso delle persone che viaggiavano con noi, voleva approfittarsi di me , il mio ragazzo si e' e opposto , tentava di proteggermi ed alla fine e' stato ucciso con un colpo di fucile .

Alla fine l'uomo arabo si e' approfittato di me Mi sono fermata in Libia circa un mese

ADR Avevo più di 18 anni , quando mi volevano far sposare quell'uomo . Io facevo l'apprendista parrucchiera Io non sapevo che quest'uomo aveva speso dei soldi per me. Quando ero piccola la famiglia mi diceva che io ero sposata , ma io credevo che fosse uno scherzo , ma quando e' successa questa cosa mio padre ha detto che non era in grado nemmeno di calcolare i soldi da rendere perche quell'uomo aveva incominciato a spendere per me sin da quando ero piccola

Avevo cinque sorelle, alcune più grandi, alcune più piccole , ad una di loro e' capitata una cosa come la mia Sono cristiana , i miei genitori sono cristiani ma fanno juju' Mio padre aveva tante mogli , I cristiani veri non possono avere più mogli .., ma mio padre

ADR Io non ho pensato di andare dalla polizia perche' in Africa PER chi ha un problema familiare la polizia non fa nulla.

Io abitavo a Benin City

ADR L'uomo si chiamava Monday Osarenren, abitava sempre a Benin City , lo conoscevo , veniva spesso a casa , mi sembra fosse cristiano , era sposato ,aveva due mogli e qualche figlio

ADR So che il mio ragazzo aveva pagato una certa somma per viaggio , il mio ragazzo aveva un'attività commerciale di vendita di abbigliamento.

Sono partito verso la Libia il 6 maggio 2015 , e' stato il mio ragazzo ad insistere di lasciare la Nigeria , perche' questo uomo era potente, molto conosciuto ed aveva una rete di contatti , non ci sentivamo sicuri a rimanere in Nigeria Il mio ragazzo insisteva perche ci dirigessimo verso la Libia In quel periodo non avevo alcun appoggio familiare , tutti erano contro noi

Non voglio rientrare in Nigeria perche' questo uomo vecchio non ha abbandonato la sua intenzione di sposarmi , poi per la scomparsa del mio ragazzo la famiglia del mio ragazzo potrebbe vendicarsi

ADR Conoscevo il mio ragazzo da quattro anni , ,i miei insistevano perche' lo lasciassi .

ADR Quando quest'uomo veniva a casa mia giocava con me e mi diceva vieni qui moglie mia vieni qui , come fosse un gioco. Io ho parlato con lui e chiedevo perche' voleva sposarmi e lui diceva che io ero stata affidata a lui perche' sin da piccola , io dicevo che non potevo sposarlo e lui insisteva Lui ha minacciato me e anche il mio ragazzo Quest'uomo ci ha mosso guerra

Quell'uomo era un commerciante del legno , aveva oltre 50 anni , aveva un viso molto vecchio .”ADR Non sento piu'la mamma e la mia famiglia a causa dell'uomo vecchio non voglio che disturbino la mia pace;



09/2
51/2

PDF Eraser Free

L' avv . Patricolo deposita istanza di ammissione al gratuito patrocinio . e decreto di ammissione con autocertificazione reddituale aggiornata

Il Giudice dott. Ivana Tisselli, preso atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, compatibilmente con i propri impegni di ruolo odierni si ritira per la redazione dell'ordinanza .

Invita le parti a comparire ad ore 16,00 per la lettura dell'ordinanza. Successivamente ad ore 16,00 nessuno compare, il giudice rende la seguente ordinanza su fogli da far parte integrante del presente verbale, che chiude ad ore 16,00

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Ivana Tisselli

a verbale dell'odierna udienza 14/09/2017 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ha impugnato il provvedimento, col quale la Commissione territoriale di Forlì-Cesena -sezione distaccata di Bologna- gli ha negato la protezione internazionale. Chiede il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria o di quella cosiddetta "umanitaria".

La Commissione Territoriale non è comparsa in udienza , ne' si e' costituita

Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 17.07 2017 e non ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale secondo la previsione degli artt. 10/12/16 D.Lgs 251/2007.

All'esito delle dichiarazioni del superiore verbale ,il giudice osserva quanto segue.

Il racconto della richiedente reso al giudice e' complessivamente conforme con quello reso alla Commissione Territoriale e non contraddittorio con quanto accade in Nigeria , ove ancora sono frequenti i casi di matrimonio forzati ,

Si evince infatti dal recentissimo United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Nigeria*, 3 March 2017(available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec89ed6.html>) che il fenomeno dei matrimoni forzati e' uno dei problemi presenti in Nigeria, essendo ancora ad oggi diffusa la prassi nelle famiglie più povere di dare in matrimonio le figlie ,così da poter integrare il reddito familiare ; ciò accade senza che lo stato abbia predisposto misure per evitare tale usanza , che ha le caratteristiche di una vera e propria "vendita" di un essere umano: "*Other serious human rights problems included.... early and forced marriages.... The government did not take legal steps to end sales of young girls into marriage... Poor families sold their daughters into marriage to supplement their incomes.*"



PDF Eraser Free

Da autorevoli fonti si evince che i matrimoni forzati sono piu'diffusi e nelle famiglie povere e che il rifiuto della donna può essere molto pericoloso e non vi sono di fatto tutele garantite dallo stato (Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Nigeria : information sur la fréquence des mariages forcés, tout particulièrement au sein des communautés musulmanes et yoroubas; les lois, y compris la protection offerte par l'État; la possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé*, 9 November 2012, NGA104207.EF, available at: <http://www.refworld.org/docid/50b5ea2f2.html>);

Dette informazioni sono rinvenibili anche nel recente rapporto European Union: European Asylum Support Office (EASO), *EASO Country of Origin Information Report: Nigeria – Country Focus*, June 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/5937ed944.html>.

Dal medesimo rapporto (pag. 54) si evince anche che spesso la religione mussulmana , quella cristiana ed altre credenze tradizionali presentano caratteristiche le une delle altre tra e pertanto vi sono persone che si professano cristiane, ma che praticano anche riti tradizionali , come il juju , come raccontato dalla ricorrente a proposito del padre.

Pertanto il racconto della richiedente , valutato nella complessità , appare credibile , anche alla luce dei criteri normativi . All'uopo si rammenta che le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui criteri legali di cui all'art 3 , comma quinto del d.lgs. n. 251 del 2007 tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici (Cass. Ordinanza n. 8282 4 aprile 2013)..

In base ad un documento dell'UNHCR del 2008 (“Handbook for the Protection of Women and Girls”), le donne sono particolarmente colpite nei contesti di “nuove guerre” che hanno ad oggetti varie forme di violenza, spesso aventi connotati a sfondo sessuale: nello specifico, la violenza sessuale va intesa nella più ampia definizione di cui all'acronimo inglese “SGBV”, che sta per “sexual and gender-based violence” e che comprende stupro, gravidanze e aborti forzati, tratta, matrimoni forzati, schiavitù sessuale e la diffusione intenzionale di malattie sessualmente trasmesse, tra cui HIV/AIDS.



PDF Eraser Free

Un recente studio riferisce che in Africa una percentuale del 38% di matrimoni forzati tra giovanissime donne/ bambine e uomini più adulti in una percentuale del 35%(Si veda . “UN Population Fund (UNFPA), *Marrying Too Young: End Child Marriage* , 2012, available at: <http://www.refworld.org/docid/508fe73f2.html>)

I matrimoni forzati senza alcun dubbio rappresentano una forma di violenza fisica e psicologica riconducibili alla persecuzione per motivi di genere , come e' rinvenibile nelle “Linee guide” dell’UNHCR che definiscono la violenza basata sul genere come quella violenza diretta contro una persona sulla base del suo genere o sesso. Essa comprende azioni che infliggono danno o sofferenza fisici, mentali o sessuali, minacce di tali atti, coercizione e altre forme di privazione della libertà. Dovrà comprendere, ma non limitarsi a quanto segue:

- a) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene in famiglia, incluse le percosse, lo sfruttamento sessuale, l’abuso sessuale delle bambine nel luogo domestico, la violenza legata alla dote, lo stupro da parte del marito, le mutilazioni genitali femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, la violenza non maritale e la violenza legata allo sfruttamento;
- b) La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene all’interno della comunità nel suo complesso, incluso lo stupro, l’abuso sessuale, la molestia sessuale e l’intimidazione sul posto di lavoro, negli istituti educativi e altrove, il traffico delle donne e la prostituzione forzata;
- c) La violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o giustificata da parte dello Stato e delle istituzioni, ovunque essa si verifichi.

Le citate “Linee guida” elencano poi le seguenti “pratiche tradizionali dannose”:

- Mutilazione genitale femminile;- Matrimonio precoce;- Matrimonio forzato;- Omicidio e mutilazione d’onore;- Infanticidio e/o abbandono;- Negazione dell’istruzione per ragazze o donne.

Non può pertanto non essere concessa la protezione massima del rifugio [redacted]

In quanto vittima di una grave violazione dei diritti umani a fronte ed in conseguenza della sua appartenenza al genere femminile .

All’ uopo si richiama anche la recente statuizione della Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 dicembre 2016, n. 25463 che per una fattispecie assimilabile a quella odierna ha sottolineato la rilevanza, ai fine della concessione della protezione internazionale ,dei comportamenti persecutori ascrivibili all’appartenenza a un particolare gruppo sociale e nella specie all’identità’ di genere.

Pertanto tale rappresentazione del matrimonio forzato va qualificato quale atto di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed è palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti inviolabili dell'uomo e al principio di uguaglianza e di pari



PDF Eraser Free

...genti, senza distinzioni di sesso, alla stessa stregua dei motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica. .

Si rammenta inoltre che il 17 aprile 2011 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, poi aperta alla firma ad Istanbul, in Turchia, l'11 maggio seguente. Allo stato attuale, essa vincola soltanto un numero limitato di Stati, tra cui l'Italia.

È inoltre interessante ricordare come l'intero capitolo VII della Convenzione, dedicato alla condizione delle donne migranti e richiedenti asilo, tratti una questione di stretta attualità. Sono particolarmente rilevanti due disposizioni di questo capitolo: quella che impone agli Stati di riconoscere la violenza di genere contro le donne migranti come una forma di persecuzione *ex art.* 1, lett. a), n. 2, della Convenzione di Ginevra sui rifugiati (art. 60, par. 1); e quella che ribadisce il divieto di *refoulement* (art.61). La *Convenzione* non si limita a prevedere un esplicito divieto di discriminazione nei confronti delle donne, ma considera la stessa violenza come forma di discriminazione.

Tanto premesso, va affermato che nel caso in esame la violenza subita rappresenta una grave violazione della vita umana ed essa unitamente alle altre violenze fisiche e morali subite per la sua condizione di donna siano da considerarsi una forma vera e propria forma di persecuzione e discriminazione, a cui la ricorrente correrebbe il rischio di essere nuovamente sottoposta nel caso di rientro in Nigeria.

Ne consegue che sussistono i presupposti per riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiato, perché' ella possa sottrarsi a questa violenza di genere e trattamento discriminatorio di cui e' stata vittima e potrebbe fondatamente esserlo ancora rientrando in Nigeria (nello stesso senso si

PDF Eraser Free

veda Corte d'Appello di Roma 17 luglio 2012 , Corte d'Appello di Catania 27 novembre 2012, Tribunale di Cagliari ordinanza 3 aprile 2013 ,Tribunale di Roma ordinanza del 3 marzo 2014). .
Si prende atto dell'istanza svolta in udienza dalla Difesa del ricorrente di ammissione al gratuito patrocinio e di liquidazione dei compensi come da nota depositata
Stante la natura della controversia e la particolarità della materia trattata su cui la giurisprudenza è sempre in costante evoluzione, parte convenuta non va assoggettata alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale

accoglie il ricorso di _____ e riconosce alla
ricorrente lo status di rifugiato.

Si provvede alla liquidazione dei compensi per il gratuito patrocinio del richiedente,
contestualmente alla presente ordinanza, con separato decreto

Si comunichi al ricorrente , al P.M. ed alla Commissione Territoriale interessata.

Bologna, 14 settembre 2017

Il Giudice

dott. Ivana Tisselli

